

**Direzione Generale Sanità**

**Nota 27/02/2002, n. 12841**

**“Misure preventive per il controllo delle malattie infettive in ambito di polizia mortuaria”**

Ai Responsabili Dipartimenti Prevenzione ASL  
Ai Direttori Sanitari AA.OO., Ircss, Case Di Cura, R.S.A.  
E p.c.  
Ai Sindaci dei Comuni Lombardi  
Alla Direzione Generale Prevenzione del Ministero Della Salute

Facendo seguito alla Circolare 14 del 1/08/2001 ed a ulteriori sollecitazioni ricevute da ASL ed AO, si invia una proposta di protocollo operativo, finalizzato alla prevenzione delle malattie infettive e diffusive, da utilizzarsi nell'ambito delle diverse attività di polizia mortuaria.

La revisione del DPR 285/90 infatti – la cui bozza è all'esame del Consiglio Superiore di Sanità – rientra tra le materie di legislazione concorrente, per le quali, a seguito dell'entrata in vigore della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, si pone il problema di definire quali siano i principi fondamentali, rispetto ai quali la potestà legislativa è riservata allo Stato, in modo che le Regioni possano poi legiferare relativamente agli aspetti più prettamente regolamentari.

Ciò fa presumere un allungamento dell'iter di revisione del Regolamento di Polizia Mortuaria, come pure dell'elenco di malattie per le quali adottare le disposizioni di cui all'art. 18 del Regolamento, in attesa dei quali si rende comunque necessario che i provvedimenti, nella materia di cui all'oggetto, siano assunti sempre più sulla base di motivazioni di carattere tecnico-scientifico e relativi aggiornamenti ed evoluzioni.

Il protocollo si pone dunque come prima proposta operativa, ferma restando la responsabilità in capo ai Direttori di Dipartimento o loro delegati ad adottare differenti o aggiuntive precauzioni ove, ugualmente sulla base di criteri di efficacia, lo ritenessero necessario.

Ringraziando per l'attenzione si inviano cordiali saluti.  
Il Dirigente  
VITTORIO CARRERI

---

### **ALLEGATO**

#### **PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA MORTUARIA**

---

##### **A) Precauzioni igienico-sanitarie da adottarsi sempre**

1. Durante la vestizione e deposizione o qualsiasi altro trattamento delle salme:
  - devono comunque essere utilizzati guanti monouso da parte degli operatori o dei famigliari;
  - in presenza di ferite o lesioni della cute del cadavere, si deve provvedere alla copertura con materiale tale da impedire la fuoriuscita di liquidi biologici;
  - in caso di perdita di liquidi biologici dal cadavere, si deve provvedere alla sua immediata deposizione nel feretro ed alla pulizia e disinfezione delle superfici eventualmente imbrattate, con uso di derivati del cloro o analoghi prodotti di riconosciuta efficacia ed atossicità nel caso in cui i predetti liquidi derivanti dal cadavere contaminino indumenti od oggetti, questi ultimi devono essere sottoposti rapidamente a trattamento di disinfezione con i suddetti prodotti;
  - i rifiuti derivanti dalle predette operazioni, devono essere rapidamente smaltiti.

2. Durante il periodo di osservazione, nell'ambiente che ospita la salma:
  - deve esservi un adeguato ricambio d'aria, garantito da aerazione naturale e utilizzate idonee misure tali da impedire la presenza di insetti;
  - debbono essere evitati i contatti diretti con le mucose del cadavere, fermo restando l'utilizzo dei guanti da parte del personale addetto o dei familiari.
3. Dopo la chiusura e la partenza del feretro, l'ambiente ove la salma è stata ospitata deve essere sottoposto a pulizie e sanificazione, con l'uso di comuni detergenti.

#### **B) Precauzioni igienico-sanitarie in caso di immediato pericolo infettivo**

Ove il defunto, prima del decesso, abbia manifestato segni o sintomi di febbri emorragiche virali (Ebola, Lassa, Marburg, ecc.), vaiolo, colera, peste, difterite, lebbra, tubercolosi, tularemia.

- La salma dovrà essere manipolata solo da personale qualificato, dotato di tutti gli strumenti di barriera utilizzati per l'isolamento protettivo in ambito ospedaliero; ciò ai fini della prevenzione del rischio biologico e secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché del medico competente di cui al Decreto Legislativo 626 del 19/09/1994;
- Il periodo di osservazione dovrà svolgersi presso la camera mortuaria cimiteriale o di strutture sanitarie e potrà comunque essere ridotto a giudizio del competente servizio dell'ASL;
- Non potranno essere effettuati trattamenti di imbalsamazione, tanatoprassi o altri (lavaggio, tagli unghie o capelli);
- Il feretro dovrà avere le caratteristiche di cui all'art. 30 del DPR 285/90, salvo che in caso di cremazione, inumazione o tumulazione in loculo aerato, ove la cassa metallica potrà essere sostituita da un rivestimento sigillato di materiale biodegradabile;
- Tutti gli effetti venuti a contatto con la salma o contaminati da liquidi da essa derivanti, devono essere rapidamente smaltiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

#### **C) Precauzioni igienico-sanitarie in caso di rischio contaminazione ambientale**

Ove il deceduto sia stato affetto da carbonchio:

- La manipolazione del cadavere antecedente la chiusura del feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare l'inalazione, l'ingestione, la penetrazione per contatto diretto di eventuali spore. Il personale adibito alla manipolazione della salma adotterà dunque dispositivi di sicurezza individuale secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al Decreto Legislativo 626 del 19/09/1994.
- Le suddette precauzioni dovranno essere adottate anche durante l'esumazione o estumulazione dei feretri ove tali salme sono state deposte. A tal fine, sull'autorizzazione alla sepoltura dovrà essere riportato il riferimento alla causa di morte.
- In caso di cremazione nessuna precauzione aggiuntiva è necessaria.
- Il feretro dovrà rispondere in ogni caso alle caratteristiche di cui all'art. 30 del DPR 285/90.
- In caso di esumazione o estumulazione, ordinaria o straordinaria, i resti mortali dovranno essere avviati alla cremazione.
- Il tumulo o l'area di inumazione, successivamente alla rimozione dei resti mortali, dovranno essere trattati con acidi o basi forti, secondo le indicazioni dell'AUSL territorialmente competente.